

La riforma liturgica

CAPITOLO I

Diamo il testo integrale della Costituzione sulla Sacra Liturgia, così come è stato riportato dall'« Osservatore Romano ».

Principi generali

1. - Il Sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i fedeli; di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti; di favorire ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Ritiene quindi di doversi interessare in modo speciale anche della riforma e dell'incremento della Liturgia.

2. - La Liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino Sacrificio dell'Eucaristia, si attua l'opera della nostra Redenzione (1), contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa, che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina; tutto questo in modo che ciò che in lei è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla futura Città verso la quale siamo incamminati (2). In tal modo la Liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa in tempio santo nel Signore, in abitazione di Dio nello Spirito (3), fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo (4), nello stesso tempo e in modo mirabile irrobustisce le loro forze perchè possano predicare il Cristo; e così a coloro che sono fuori mostra la Chiesa come vessillo innalzato sui popoli (5), sotto il quale i dispersi figli di Dio possano raccogliersi (6), finchè si faccia un solo ovile e un solo Pastore (7).

3. - Il Santo Concilio ritiene perciò opportuno richiamare i seguenti principii riguardanti lo incremento e la riforma della Liturgia, e stabilire norme per attuarli.

Fra queste norme e questi principii parecchi possono e devono essere applicati, sia al rito romano sia agli altri riti, benchè le norme pratiche che seguono debbano intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per la loro stessa natura si riferiscono anche ad altri riti.

4. - Infine il Sacro Concilio, in fedele ossequio alla Tradizione, dichiara che la Santa Madre Chiesa considera su una stessa base di diritto e di onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in avvenire questi stessi riti siano conservati e in ogni modo incrementati, e desidera che, ove sia necessario vengano prudentemente e integralmente riveduti nello spirito della sana tradizione, e venga loro dato nuovo vigore come richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo.

I - Natura della Sacra Liturgia e sua importanza nella vita della Chiesa.

5. - Dio, il quale « vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità » (1 Tim. 2, 4), « dopo aver a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per il tramite dei Profeti » (Ebr. 1, 1), quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto di Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti (8), « medico di carne e di spirito (9), mediatore tra Dio e gli uomini (10). Infatti la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Per cui in Cristo « avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio ormai placato e ci fu data la pienezza del culto divino » (11).

Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo del Vecchio Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore, specialmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata Passione, Resurrezione da morte e gloriosa Ascensione, mistero col quale « morendo ha distrutto la nostra morte, risorgendo ci ha ridonato la vita » (12). Infatti dal costato di Cristo morente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa (13).

6. - Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anche Egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo, non solo perchè, predicando il Vangelo a tutti gli uomini (14), annunziassero che il Figlio di Dio con la sua Morte e Risurrezione ci ha liberati dal potere di Santana (15) e dalla morte, e trasferiti nel Regno del Padre, ma anche perchè attuassero, per mezzo del Sacrificio e dei sacramenti, sui quali s'impernia tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunziavano. Così, mediante il Battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo, con Lui morti, sepolti e risuscitati (16); ricevono lo Spirito dei figli adottivi che ci fa esclamare: « Abba, Padre » (Rom. 8, 15), e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca (17). Allo stesso modo, ogni volta che essi mangiano la Cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando Egli verrà (18). Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la manifestazione della Chiesa al mondo, « quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati » ed erano « assidui all'insegnamento degli Apostoli, alle riunioni comuni, alle frazioni del pane, e alla preghiera... lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo » (Atti 2, 41-47). Da

(1) Secreta della Domenica IV dopo Pentecoste.

(2) cf. Hebr. 13, 14.

(3) cf. Eph. 2, 21-22.

(4) cf. Eph. 4, 13.

(5) cf. Is. 11, 12.

(6) cf. Io. 11, 52.

(7) cf. Io. 10, 16.

(8) cf. Is. 61, 1; Lc. 4, 18.

(9) S. Ignazio di Antiochia, ad Ephesios, 7, 2: Ed. F.X. Funk Patres Apostolici, 1, Tubingae 1901, P. 218.

(10) cf. 1 Tim. 2, 5.

(11) Sacramentarium Veronense (Leonianum): Ed. C. Mohlberg, Roma, 1956, n. 1265 P. 162.

(12) Prefazio pasquale nel Messale romano.

(13) cf. Orazione dopo la seconda lezione del Sabato Santo, nel Messale romano, prima della riforma della Settimana Santa.

(14) cf. Mc. 16, 15.

(15) cf. Act. 26, 18.

(16) cf. Rom. 6, 4; Eph. 2, 6; Coloss. 3, 1; 2 Tim. 2, 11.

(17) cf. Io. 4, 23.

(18) cf. 1 Cor. 11, 26.

allora, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, mediante la lettura di quanto « nella Scrittura lo riguardava » (Lc. 24, 27), mediante la celebrazione dell'Eucarestia, nella quale « vengono ripresentati la vittoria e il trionfo della sua Morte » (19), e mediante l'azione di grazia « a Dio per il suo dono ineffabile » (2 Cor. 9, 15) nel Cristo Gesù, « in lode della sua gloria » (Efes. 1, 12), per virtù dello Spirito Santo.

7. - Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. E' presente nel Sacrificio della Messa sia nella persona del ministro, Egli che, offertosi una volta sulla Croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti » (20), sia soprattutto sotto le Specie eucaristiche. E' presente con la sua virtù nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza (21). E' presente nella sua parola, giacchè è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. E' presente infine quando la Chiesa prega e loda, Lui che ha promesso: Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono Io, in mezzo a loro » (Mt. 18, 20).

In quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua Sposa santissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di Lui rende il culto all'Eterno Padre.

Giustamente perciò la Liturgia è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo; in essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata e, in modo ad essi proprio, viene realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale.

Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l'efficacia.

8. - Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste, che viene celebrata nella santa-Città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo (22); insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l'inno di gloria; ricordando con venerazione i Santi, speriamo di ottenere un qualche posto con essi, e aspettiamo, quale Salvatore, il Signore Nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo con Lui nella gloria (23).

9. - La Sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla Liturgia, bisogna che siano chiamati alla Fede e si convertano: Come potrebbero invocare Colui nel quale non hanno creduto? E come potrebbero credere in Colui che non hanno udito? E come lo potrebbero udire senza chi predichi? E come predicerebbero senza essere stati mandati? » (Rom. 10, 14-15).

Per questo motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro che ancora non credono, affinché tutti gli uomini conoscano l'unico vero Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e si convertano dalle loro vie facendo penitenza (24). Ai credenti poi essa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza, deve inoltre disporli ai sacramenti, insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato (25), ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le quali si renda manifesto che i seguaci di Cristo, pur non essendo di questo mondo,

sono tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini.

10. - Nondimeno la Liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Poichè il lavoro apostolico è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la Fede e il Battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al Sacrificio e alla Messa del Signore.

A sua volta, la Liturgia spinge i fedeli, nutriti dei « sacramenti pasquali », a vivere « in perfetta unione » (26), e domanda che « esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la Fede » (27). La rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucarestia introduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla Liturgia, dunque, e particolarmente dall'Eucarestia, deriva in noi, come da sorgente, la Grazia, e si ottiene, con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa.

11. - Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si accostino alla Sacra Liturgia con retta disposizione d'animo, conformino la loro mente alle parole che pronunziano e cooperino con la Grazia divina per non riceverla invano (28). Perciò i pastori d'anime devono vigilare attentamente che nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi che ne assicurano la valida e lecita celebrazione, ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente.

12. - La vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella partecipazione alla sola Liturgia. Il Cristiano, infatti, benchè chiamato alla preghiera in comune, è sempre tenuto a entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto (29); anzi, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, è tenuto a pregare incessantemente (30). Il medesimo Apostolo poi ci insegna a portare continuamente nel nostro corpo i patimenti di Gesù morente, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale (31). E' per questo che nel Sacrificio della Messa preghiamo il Signore che « accettando l'offerta del sacrificio spirituale » faccia « di noi stessi un'offerta eterna » (32).

13. - I più esercizi del popolo cristiano, purchè siano conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della Sede Apostolica.

Di speciale dignità godono anche quei sacri esercizi nelle Chiese particolari, che vengono compiuti per disposizione dei Vescovi, secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati.

Bisogna però che tali esercizi, tenendo conto dei libri liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la Sacra Liturgia, da essa traggano in qualche modo ispirazione, e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano.

II - L'educazione liturgica e la partecipazione attiva.

14. - E' ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano, « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto » (1 Pt. 2, 9; cfr. 2, 4-5), ha diritto e dovere in forza del Battesimo.

(19) Conc. Trid. Sess. XIII, 11 Oct. 1551, Decr. De SS. Eucharist., c. 5; Concilium Tridentinum, diariorum, actorum, epistolarum tractatum nova Collectio, Ed. Soc. Goerresiana, t. VII, Actorum pars IV, Friburgi Brisgoviae 1961, P.-202.

(20) Conc. Trid. Sess. XXII, 17 Sept. 1562, Doctr. de SS. Missae Sacrif., c. 2; Concilium Tridentinum, Ed. cit., T. VIII, Actorum pars V, Friburgi Brisgoviae 1919, p. 960.

(21) cf. S. Agostino, In Ioannis Evangelium, Tractatus VI, cap. I, n. 7: PL 35, 1428.

(22) cf. Apoc. 21, 2; Coloss. 3, 1; Hebr. 8, 2.

(23) cf. Philipp. 3, 20; Coloss. 3, 4.

(24) cf. Io. 17, 3; Lc. 24, 27; Act. 2, 28.

(25) cf. Mt. 28, 29.

(26) Postcommunio della Veglia pasquale e della Domenica di Risurrezione.

(27) Orazione della Messa del Martedì di Pasqua.

(28) cf. 2 Cor. 6, 1.

(29) cf. Mt. 6, 6.

(30) cf. 1 Thess. 5, 17.

(31) cf. 2 Cor. 4, 10-11.

(32) Secreta del Lunedì di Pasqua.

A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e dell'incremento della liturgia: essa infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possano attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori d'anime, in tutta la loro attività pastorale, devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione. Ma poichè non si può sperare la realizzazione di tutto ciò, se gli stessi pastori d'anime non siano penetrati, loro per primi, dello spirito e della forza della liturgia, e ne diventino maestri, è perciò assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero. Pertanto il Sacro Concilio ha stabilito quanto segue.

15. - Coloro che vengono destinati all'insegnamento della Sacra Liturgia nei seminari, negli studentati religiosi e nelle facoltà teologiche devono ricevere una speciale formazione per tale compito in istituti a ciò destinati.

16. - La Sacra Liturgia, nei seminari e negli studentati religiosi va computata tra le materie necessarie e più importanti, nelle facoltà teologiche invece tra le materie principali, e va insegnata sotto l'aspetto sia teologico e storico che spirituale, pastorale e giuridico. Inoltre i professori delle altre materie, soprattutto della teologia dommatica, della Sacra Scrittura, della teologia spirituale e pastorale, abbiano cura di mettere in rilievo, secondo le intrinseche esigenze di ogni disciplina, il mistero di Cristo e la storia della salvezza, in modo che risulti chiara la loro connessione con la Liturgia e l'unità della formazione sacerdotale.

17. - I chierici, nei seminari e nelle case religiose, abbiano una formazione spirituale a sfondo liturgico, sia mediante una opportuna iniziazione che li metta in grado di penetrare il senso dei sacri riti e di prendervi parte con tutto il loro animo, sia mediante la celebrazione stessa dei sacri misteri, sia mediante altre pratiche di pietà imbevute di spirito liturgico parimenti imparino diligentemente ad osservare le leggi liturgiche, di modo che la vita dei seminari e degli istituti religiosi sia profondamente permeata di spirito liturgico.

18. - I sacerdoti, sia secolari che religiosi, che già lavorano nella vigna del Signore, vengano aiutati con tutti i mezzi opportuni a penetrare sempre più il senso di ciò che compiono nelle sacre funzioni, a vivere la vita liturgica e a trasfonderla nei fedeli loro affidari.

19. - I pastori d'anime curino con zelo e con pazienza la formazione liturgica come pure la partecipazione attiva dei fedeli, sia interna che esterna, secondo la loro età, condizione, genere di vita e cultura religiosa, sapendo di assolvere così uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. Ed abbiano cura di guidare il loro gregge in questo campo, non solo con la parola ma anche con l'esempio.

20. - Le trasmissioni radiofoniche e televisive di funzioni sacre, specialmente se si tratta della Santa Messa, siano fatte con discrezione e la garanzia di persona competente, destinata a tale ufficio dai Vescovi.

III - La riforma della Sacra Liturgia.

21. - Per assicurare maggiormente al popolo cristiano l'abbondante tesoro di grazie che la sacra Liturgia racchiude, la Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della Liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, perchè di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in essi si fossero insinuati elementi meno rispondenti alla intima natura della stessa Liturgia, o si fossero resi meno opportuni.

In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà, da essi significate, siano espresse più chiaramente, il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso, e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. A tale scopo, il Sacro Concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere generale.

A) Norme generali:

22. - Regolare la sacra Liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma di diritto, nel Vescovo.

In base ai poteri concessi dal diritto, regolare la Liturgia spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite. Di conseguenza nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunchè in materia liturgica.

23. - Per conservare la sana tradizione e aprire nondimeno la via ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della Liturgia deve essere sempre preceduta da un'accurata investigazione teologica, storica e pastorale. Inoltre devono essere prese in considerazione sia le leggi generali della struttura e dello spirito della Liturgia, sia l'esperienza derivante dalle più recenti riforme liturgiche e dagli indulti qua e là concessi. Infine non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della Chiesa, e con l'avvertenza che le nuove forme scaturiscono organicamente, in qualche maniera, da quelle già esistenti. Si evitino anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di rito tra regioni confinanti.

24. - Massima è l'importanza della Sacra Scrittura nella celebrazione liturgica. Da essa infatti si attingono le letture da spiegare poi nell'omelia e i salmi da cantare; del suo afflato e del suo spirito sono permeate le preci, le creazioni e i carmi liturgici; da essa infine prendono significato le azioni e i gesti liturgici. Perciò per promuovere la riforma, il progresso e l'adattamento della Sacra Liturgia, è necessario che venga favorita quella soave e viva conoscenza della Sacra Scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia orientali che occidentali.

25. - I libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di persone competenti e consultando Vescovi di diversi Paesi del mondo.

B) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della Liturgia.

26. - Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa che è « sacramento di unità », cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi (33). Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale partecipazione.

27. - Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della Messa, salva sempre la natura pubblica e sociale di qualsiasi Messa, e per l'amministrazione dei sacramenti.

28. - Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. 1

29. - Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, e i membri della *Schola cantorum* svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitano il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine.

30. - Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti

(33) S. Cipriano, *De Cath. Eccl. unitate*, 7: Ed. G. Hartel, in CSEL, T. III, 1, Vindobonae 1868, pp. 215, 16. cf. Ep. 66, n. 8, 3; Ed. cit., T. III, 2, Vindobonae 1871, pp. 732-33.

nonchè le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio.

31. - Nella revisione dei libri liturgici, si cerchi accuratamente che le rubriche tengano conto anche delle parti dei fedeli.

32. - Nella liturgia, tranne la distinzione derivante dall'ufficio liturgico e dall'ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna preferenza di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori.

C) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della Liturgia.

33. - Benchè la sacra liturgia sia principalmente culto della maestà divina, è tuttavia anche una ricca fonte di istruzione per il popolo fedele (34). Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera. Anzi le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea nella persona di Cristo vengono dettate a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Infine, i segni visibili di cui la sacra liturgia si serve per significare le realtà invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. Perciò non solo quando si legge « ciò che fu scritto a nostra istruzione » (Rom., 15, 4), ma anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono sollevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole e ricever con più abbondanza la sua grazia. Per ciò nell'attuazione della riforma, si tenga conto delle seguenti norme generali.

34. - I riti splendano per la nobile semplicità; siano chiari nella loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli nè abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni.

35. - Affinchè risulti evidente che, nella liturgia, rito e parola sono intimamente connessi:

1) nelle sacre celebrazioni, la lettura della Sacra Scrittura sia più abbondante, più varia, meglio scelta;

2) il momento più adatto per le predicazioni come parte dell'azione liturgica, quando è ammessa dal rito, sia indicato anche nelle rubriche. Il ministero della parola sia adempiuto con fedeltà e nel debito modo; questa poi attinga anzitutto alle fonti della Sacra Scrittura e della liturgia, quasi annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della salvezza, ossia nel mistero di Cristo, mistero che è in noi sempre presente e operante, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche;

3) si cerchi anche di inculcare in tutti i modi una catechesi più direttamente liturgica, e negli stessi riti siano previste, quando necessario, brevi didascalie, da farsi con formule prestabilire o simili, dal sacerdote o dal ministero competente, ma solo nei momenti più opportuni.

4) si promuova la celebrazione della parola di Dio, alla vigilia delle Feste più solenni, in alcune ferie dell'Avvento e della Quaresima, nelle domeniche e nelle feste, soprattutto nei luoghi dove manca il sacerdote, nel qual caso diriga la celebrazione un diacono o altra persona delegata dal vescovo.

36. - 1) L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini.

2) Dato però che, sia nella Messa che nell'amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l'uso della lingua volgare può riuscire di grande utilità per il popolo, si conceda alla lingua volgare una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle monizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.

3) In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 (2), consultati anche, se è il caso, i Vescovi delle regioni limitrofe dello stessa lingua, decidere circa l'immissione e l'estensione della lingua volgare. Tali decisioni devono essere accettate ossia confermate dalla Sede apostolica.

4) La traduzione del testo latino in lingua volgare da usarsi nella liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra.

D) Norme di un adattamento all'indole e alle tradizioni dei vari popoli.

37. - La Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune generale, non intende imporre, neppure nella liturgia, una rigida uniformità, anzi rispetta e favorisce le qualità e le doti di animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nei costumi dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori, essa lo considera con benevolenza e, se è possibile, lo conserva inalterato, a volte lo ammette perfino nella liturgia, purchè possa armonizzarsi con il vero e autentico spirito liturgico.

38. - Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici, si lasci posto alla legittima diversità e adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni, e ciò si tenga opportunamente presente nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle rubriche.

39. - Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui all'art. 22 (2), determinare gli adattamenti, specialmente riguardo all'amministrazione dei sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle arti, sempre però secondo le norme fondamentali contenute nella presente costituzione.

40. - Dato però che in alcuni luoghi e particolari circostanze si rende urgente un più profondo adattamento della Liturgia, che per conseguenza è più difficile:

1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 (2) venga preso in esame, con attenzione e prudenza, ciò che dalle tradizioni e dall'indole dei vari popoli può opportunamente essere ammesso nel culto divino. Gli adattamenti ritenuti utili o necessari vengano proposti alla Sede Apostolica, da introdursi poi col suo consenso.

2) Affinchè poi l'adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la Sede Apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità ecclesiastica territoriale di permettere e di dirigere, presso alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinati, i necessari esperimenti preliminari.

3) Poichè di solito le leggi liturgiche comportano, in materia di adattamento, difficoltà particolari soprattutto nelle missioni, nel formularle si ricorra a persone competenti in materia.

IV - La vita liturgica nelle Diocesi e nella Parrocchia.

41. - Il Vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo.

Perchè tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della Diocesi che si svolge intorno al Vescovo, principalmente nella Chiesa cattedrale: convinti che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri (35).

42. - Poichè nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l'intero suo gregge, deve costituire perciò dei gruppi di fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie costituite localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le veci del Vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra.

(34) cf. Conc. Trid., Sess. XXII, 17 sept. 1562, Doctr. De SS. Missae Sacrif., c. 8; Concilium Tridentinum. Ed. cit., T. VIII, p. 961.

(35) cf. S. Ignazio d'Antiochia, ad Magn. 7; ad Phil. 4; ad Smyrn. 8; Ed. F.X. Funk, cit., I, pp. 236, 266, 281.

Per questo motivo la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il Vescovo devono essere coltivati nell'animo e nella azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della Messa domenicale.

V - L'incremento dell'attività pastorale liturgica.

43. - L'interesse per l'incremento e il rinnovamento della Liturgia è giustamente considerato come un segno dei provvidenziali disegni di Dio sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito Santo nella sua Chiesa; ed imprime una nota caratteristica alla vita della Chiesa stessa, anzi a tutto il modo di sentire e di agire religioso del nostro tempo. Per la qual cosa, a sviluppare sempre più questa azione pastorale liturgica nella Chiesa, il sacro Concilio stabilisce:

44. - Convieni che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22, 2, istituisca una commissione liturgica la quale si serva dell'aiuto di esperti in Liturgia, in musica e arte sacra e in pastorale. La suddetta Commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di Liturgia pastorale dai cui membri, non siano esclusi, se necessario, laici particolarmente esperti in queste materie. Sarà compito della stessa commissione, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica territoriale, di cui si è parlato, dirigere l'attività pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratta di adattamenti da proporsi alla Sede Apostolica.

45. - Parimenti sia costituita nelle singole Diocesi la commissione di Sacra Liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del Vescovo, l'attività liturgica. Può essere opportuno talvolta che più diocesi costituiscano una sola commissione per promuovere di comune accordo l'apostolato liturgico.

46. - Oltre alla Commissione di Sacra Liturgia, per quanto possibile, siano costituite in ogni Diocesi anche le commissioni di musica sacra e di arte sacra. E' necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro, anzi talora potrà essere opportuno che formino un'unica commissione.

CAPITOLO II

Il Mistero eucaristico

47. - Il Nostro Salvatore nell'ultima Cena, la notte in cui fu tradito, istituì il Sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno; il sacrificio della Croce, e per affidare così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua Morte e della sua Risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità (36), convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura (37).

48. - Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistono come estranei o muti spettatori a questo mistero di Fede, ma che, mediante una comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istruiti nella Parola di Dio; si nutrano alla Mensa del Corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo l'Ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore (38), siano perfezionati nella unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.

49. - Affinchè poi il sacrificio della Messa raggiunga la sua piena efficacia anche nella forma rituale, il Sacro Concilio, in vista delle Messe celebrate con partecipazione di popolo, specialmente la domenica e i giorni di precetto, stabilisce quanto segue:

50. - L'ordinamento rituale della Messa sia riveduto in modo che appaisca più chiaramente la natura specifica delle singole

parti e la loro mutua connessione, e sia resa più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli. Per questo, i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano resi più semplici; si sopprimano quegli elementi che col passare dei secoli furono duplicati o meno utilmente aggiunti; alcuni elementi invece, che col tempo andarono perduti, siano ristabiliti, secondo la tradizione dei Padri, nella misura che sembrerà opportuna o necessaria.

51. - Affinchè la Mensa della Parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia, in modo che, in un determinato numero di anni, si leggano al popolo le parti più importanti della Sacra Scrittura.

52. - Si raccomanda vivamente l'omelia che è parte dell'azione liturgica; in essa, nel corso dell'anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i misteri della Fede e le norme della vita cristiana. Nelle Messe della domenica e dei giorni festivi con partecipazione di popolo, l'omelia non si ometta se non per grave motivo.

53. - Sia ripristinata dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e le feste di precetto, la « orazione comune » detta anche « dei fedeli », in modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano speciali preghiere per la Santa Chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo (39).

54. - Si possa concedere, nelle Messe celebrate con partecipazione di popolo, una congrua parte alla lingua volgare, specialmente nelle letture e nella « orazione comune », e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art. 36 di questa Costituzione.

Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della Messa che spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua volgare nella Messa, si osservi quanto prescrive l'articolo 40 di questa Costituzione.

55. - Si raccomanda molto quella più perfetta partecipazione alla Messa, nella quale i fedeli, dopo la Comunione del sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo Sacrificio. Fermi restando i principi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento (40), la Comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla Sede Apostolica e secondo il giudizio del Vescovo, come per esempio agli ordinandi nella Messa della loro sacra Ordinazione, ai professori nella Messa della loro professione religiosa, ai neofiti nella Messa che segue il Battesimo.

56. - Le due parti che costituiscono in certo modo la Messa, cioè la liturgia della Parola e quella Eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il Sacro Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad istruire con cura i fedeli, nella catechesi, perchè partecipino a tutta la Messa, specialmente la domenica e le feste di precetto.

57. - 1) La concelebrazione, che bene manifesta l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa tanto in Oriente che in Occidente. Perciò al Concilio è sembrato opportuno estendere la facoltà della concelebrazione ai casi seguenti: a) al giovedì Santo, sia nella Messa crismale che nella Messa vespertina; b) alle Messe nei Concili, nelle riunioni di Vescovi e nei Sinodi; c) alla Messa della benedizione dell'abate.

2) Inoltre, con il permesso dell'Ordinario, a cui spetta giu-

(36) cf. S. Afostino, in *Ioannis Evangelium Tractatus XXVI*, cap. VI, n. 13; PL 35, 1618.

(37) *Breviarium Romanum*, in festa Sanctissimi Corporis Christi, ad II Vesperas, Antiphona ad Magnificat.

(38) cf. S. Cirillo Aless., *Commentarium in Ioannis Evangelium*, Lib. XI, capp. XI-XII; PG 74, 557-564.

(39) cf. 1 Tim. 2, 1-2.

(40) Sessio XXI, 16 Jul, 1562, *Doctrina de Communionem sub utraque Specie et Pervulorum*, capp. 1-3; *Concilium Tridentinum*, Ed. cit., T. VIII, pp. 698-699.

dicare sulla opportunità della concelebrazione: a) alla Messa conventuale e alla Messa principale nelle diverse chiese, quando l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente; b) alle Messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.

3) 1° Spetta al Vescovo regolare la disciplina della concelebrazione nella propria diocesi; 2° Resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la Messa individualmente, purchè non celebri nel medesimo tempo e nella medesima chiesa in cui fa la concelebrazione, e neppure il Giovedì Santo.

58. - Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione da inserirsi nel Pontificale e nel Messale romano.

CAPITOLO III

Gli altri Sacramenti e i Sacramentali

59. - I Sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del Corpo di Cristo, e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati « sacramenti della fede ». Conferiscono la Grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene i fedeli a ricevere con frutto la Grazia medesima, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità. E' quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana.

60. - La Santa Madre Chiesa ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti, e vengono santificate le varie circostanze della vita.

61. - Così la Liturgia dei sacramenti e dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della Grazia divina che fluisce dal mistero pasquale della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo; mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e i sacramentali. E così quasi ogni uso retto delle cose materiali può essere indirizzato alla santificazione dell'uomo e alla lode di Dio.

62. - Ma poichè nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei sacramenti e dei sacramentali alcuni elementi che oggi ne rendono meno chiari la natura e il fine, ed è perciò necessario compiere in essi alcuni adattamenti alle esigenze del nostro tempo, il Sacro Concilio stabilisce quanto segue per una loro revisione.

63. - Non di rado nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere molto utile per il popolo l'uso della lingua volgare; sia quindi data ad essa una parte maggiore secondo le norme che seguono: A) Nell'amministrazione dei sacramenti si può usare la lingua volgare a norma dell'art. 36; B) Sulla nuova edizione del rituale romano, la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22, par. 2 di questa costituzione, prepari al più presto i Rituali particolari adatti alle necessità delle singole regioni, anche per quanto riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo la revisione da parte della Sede Apostolica.

Nel comporre i Rituali particolari o speciali « Collezioni di riti » non si omettano le istruzioni poste all'inizio dei singoli riti nel Rituale Romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale.

64. - Si ristabilisca il catecumenato degli adulti, diviso in

più gradi, da adattarsi a giudizio dell'Ordinario del luogo in modo che il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione, sia santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi.

65. - Nei luoghi di missione sia consentito accogliere, accanto agli elementi propri della tradizione cristiana, anche elementi dell'iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli articoli 37-40 di questa costituzione.

66. - Siano riveduti entrambi i riti del Battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più solenne connesso col catecumenato ristabilito; e sia inserita nel Messale romano una Messa propria « nel conferimento del Battesimo ».

67. - Sia riveduto il rito del Battesimo dei bambini e sia adattato alla loro reale condizione. Nel rito stesso siano maggiormente posti in rilievo il posto e i doveri che hanno i genitori e i padrini.

68. - Nel rito del Battesimo si prevedano certi adattamenti da usarsi a giudizio dell'Ordinario del luogo, in caso di gran numero di battezzandi. Si componga pure un « rito più breve » che si possa usare, specialmente in terra di missione, dai catechisti e in genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando manchi un sacerdote o un diacono.

69. - In luogo del « rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato », se ne componga uno nuovo, il quale, in maniera più chiara e più consona, esprima che il bambino, battezzato con il rito breve, è già stato accolto nella Chiesa.

Si componga pure un rito per coloro che già validamente battezzati, si convertono alla Chiesa cattolica. In esso si esprima la loro ammissione nella comunione della Chiesa.

70. - Fuori del tempo pasquale l'acqua battesimale si può benedire nello stesso rito del Battesimo con una apposita formula più breve.

71. - Sia riveduto il rito della Confermazione, anche perchè appaia più chiaramente la sua intima connessione con tutta la iniziazione cristiana; perciò è molto conveniente che la ricezione di questo sacramento sia preceduta dalla rinnovazione delle promesse battesimali.

Quando si ritenga opportuno, la Confermazione può essere conferita anche durante la Messa; per quanto riguarda invece il rito da usarsi fuori della Messa, si prepari una formula che serva da introduzione.

72. - Si rivedano il rito e le formule della Penitenza in modo che esprimano più chiaramente la natura e l'effetto del sacramento.

73. - L'« Estrema Unzione », che può essere chiamata anche, e meglio « Unzione degli infermi », non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverlo ha certamente inizio già quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte.

74. - Oltre i riti distinti dell'Unzione degli infermi e del Viatico, si componga anche un « rito » nel quale l'unzione sia conferita al malato dopo la Confessione e prima del Viatico.

75. - Il numero delle unzioni sia riveduto tenendo conto delle diverse situazioni, e le orazioni che accompagnano il rito dell'Unzione degli infermi siano adatte in modo da rispondere alla reale condizione del malato che riceve il sacramento.

76. - Il rito delle Ordinanze sia riveduto quanto alle cerimonie e quanto ai testi. Le allocuzioni del Vescovo, all'inizio di ogni Ordinazione o consacrazione, possono essere fatte in lingua volgare. Nella consacrazione, episcopale si permette a tutti i Vescovi presenti di fare le imposizioni delle mani.

77. - Il rito della celebrazione del Matrimonio, che si trova nel Rituale romano, sia riveduto e arricchito, in modo che venga significata più chiaramente la grazia del sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi. Se qualche regione usa, nella ce-

lebrazione del sacramento del Matrimonio, altre lodevoli consuetudini, il Santo Concilio desidera ardentemente che queste vengano senz'altro conservate. (41).

Inoltre viene lasciata alla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui all'art. 22 e par. 2 di questa Costituzione, la facoltà di preparare, a norma dell'articolo 63, un rito proprio che risponda agli usi dei luoghi e dei popoli, fermo però restando l'obbligo che il sacerdote assistente chieda e riceva il consenso dei contraenti.

78. - Il matrimonio ordinariamente si celebra nella Messa, dopo la lettura del Vangelo e l'omelia, prima della « orazione dei fedeli ». La benedizione della sposa, opportunamente ritoccata così da inculcare ad entrambi gli sposi lo stesso dovere della fedeltà vicendevole, può essere detta in lingua volgare. Se poi il sacramento del Matrimonio viene celebrato senza la Messa, si leggano all'inizio del rito l'Epistola e il Vangelo della Messa per gli sposi e si dia sempre la benedizione agli sposi.

79. - I sacramentali si rivedano tenendo presente il principio fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione da parte dei fedeli, e considerando anche le necessità dei nostri tempi. Nella revisione dei rituali, da farsi a norma dell'art. 63, se necessario, si possono aggiungere anche nuovi sacramentali. Le benedizioni riservate siano pochissime e solo a favore dei Vescovi o degli Ordinari.

Si provveda che alcuni sacramentali, almeno in particolari circostanze, e se l'Ordinario lo riterrà opportuno, possano essere amministrati da laici qualificati.

80. - Il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel Pontificale romano, sia riveduto. Si componga inoltre un rito per la professione religiosa e la rinnovazione dei voti, che contribuiscano ad una maggiore unità, sobrietà e dignità, da usarsi, salvo diritti particolari, da coloro che fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la Messa.

81. - Il rito delle esequie esprima più manifestamente l'indole pasquale della morte cristiana, e risponda meglio, anche quanto al colore liturgico, alle condizioni e alle tradizioni delle singoli regioni.

82. - Si riveda il rito della sepoltura dei bambini, e sia arricchito di Messa propria.

CAPITOLO IV

Il Divino ufficio

83. - Il Sommo Sacerdote della nuova ed eterna Alleanza, Cristo Gesù, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell'inno che viene eternamente cantato nella sede celeste. Egli unisce a sé tutta l'umanità, e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. E questo ufficio sacerdotale lo continua per mezzo della sua Chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo non solo con la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente, con l'Ufficio divino.

84. - Il divino Ufficio, secondo la tradizione cristiana, è ordinato a santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti o altri a ciò deputati della Chiesa, o il sacerdote nelle forme approvate, allora è veramente la voce della Sposa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo unito al suo Corpo eleva al Padre.

85. - Pertanto coloro che compiono ciò, attuano l'ufficio della Chiesa e partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo, perchè lodando il Signore stanno davanti al trono di Dio in nome della Madre Chiesa.

86. - I sacerdoti impegnati nel sacro ministero pastorale re-

citeranno l'Ufficio divino con tanto maggior fervore quanto più profondamente saranno convinti del dovere di osservare la esortazione di S. Paolo: « Pregate senza interruzione » (I Tess. 5, 17).

Infatti solo il Signore può dare efficacia ed incremento al loro ministero, Lui che ha detto: « Senza di Me non potete far nulla » (Gv. 15, 5). E per questo gli Apostoli, istituendo i diaconi dissero: « Noi invece continueremo ad essere assidui alla preghiera e al ministero della parola » (Atti, 6, 4).

87. - Ma affinché i sacerdoti e gli altri membri della Chiesa possano meglio e più perfettamente recitare l'Ufficio divino nelle condizioni di vita di oggi, il Sacro Concilio, continuando le riforme già felicemente iniziate dalla Sede Apostolica, ha creduto bene stabilire quanto segue riguardo all'Ufficio di rito romano.

88. - Scopo dell'Ufficio è la santificazione del giorno: perciò l'ordinamento tradizionale dell'Ufficio sia riveduto, in modo che le diverse ore, per quanto è possibile, corrispondano al loro vero tempo, tenendo presenti però anche le condizioni della vita contemporanea in cui si trovano specialmente coloro che attendono all'apostolato.

89. - Quindi, nella riforma dell'Ufficio, si osservino queste norme: A) Le Lodi, come preghiera del mattino, e i Vespri, come preghiera della sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il duplice cardine dell'Ufficio quotidiano, devono essere ritenute le Ore principali e come tali celebrate; B) Compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla conclusione della giornata; C) L'Oratio detta « Mattutino », pur conservando l'indole di preghiera notturna per il coro venga adattata in modo da poter essere recitata in qualsiasi ora del giorno, e abbia minor numero di Salmi e letture più lunghe; D) L'ora di prima sia soppressa; E) Per il coro si mantengano le Ore minori di Terza, Sesta e Nona. Fuori di coro si può invece scegliere una delle tre, quella che meglio risponde al momento della giornata.

90. - Inoltre, poichè l'Ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della Chiesa, è fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale, si esortano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che partecipano all'Ufficio divino a fare in modo che, nel recitarlo, la mente corrisponda alla voce. A tale scopo si procurino una più ricca istruzione liturgica e biblica, specialmente riguardo ai Salmi.

Nel compiere poi la riforma quel venerabile tesoro secolare dell'Ufficio romano venga adattato in modo tale che possano usufruirne più largamente e più facilmente tutti coloro ai quali è affidato.

91. - Affinchè l'ordinamento dell'Ufficio proposto dall'articolo 89 possa essere veramente attuato, il Salterio sia distribuito non più in una settimana, ma per uno spazio di tempo più lungo.

L'opera di revisione del Salterio, felicemente incominciata, venga condotta a termine al più presto, tenendo presente il latino usato dai cristiani, l'uso che ne fa la liturgia e le esigenze del canto, come pure tutta la tradizione della Chiesa latina.

92. - Per quanto riguarda le letture siano presenti queste norme: A) La lettura della Sacra Scrittura sia ordinata in modo che i tesori della Parola divina siano accessibili più facilmente e in maggior ampiezza; B) La lettura delle opere dei Padri, dei Dottori e degli scrittori ecclesiastici sia meglio selezionata; C) Le « passioni » ossia le vite dei santi, siano rivedute dal punto di vista storico.

93. - Gli inni, per quanto sembrerà conveniente, siano restituiti alla loro forma originale, togliendo o mutando ciò che ha sapore mitologico o che può essere meno conveniente alla pietà cristiana. Secondo l'opportunità, poi, se ne riprendano anche altri che si trovano nelle raccolte innografiche.

94. - Per santificare veramente il giorno e per recitare le Ore con frutto spirituale, nella recita delle Ore si osservi il

(41) Con. Trid. Sess. XXIV, 11 Nov. 1563, De Reformatione, cap. 1: Concilium Tridentinum. Ed. cit., T. IX, Aetorum pars VI, Frburgi Brsgoviae 1924, p. 969. Cf. Rituale Romanum, Tit. VIII, c. II, n. 6.

tempo che corrisponde più prossimamente al momento di ciascuna Ora canonica.

95. - Le comunità obbligate al coro sono tenute, oltre che alla Messa conventuale anche a celebrare in coro ogni giorno, l'ufficio divino, e precisamente: A) Tutto l'ufficio, gli ordini di canonici, di monaci, di monache e di altri regolari obbligati al coro per diritto o in forza delle costituzioni; B) Quelle parti dell'Ufficio che vengono loro imposte di diritto comune o particolare, i Capitoli delle cattedrali e delle collegiate; C) Tutti i membri, poi, di queste comunità, che abbiano fatto la professione solenne, eccetto i conversi, devono da soli recitare quelle Ore canoniche che non recitano in coro.

96. - I chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli Ordini maggiori, devono ogni giorno, in comune o da soli, recitare tutto l'Ufficio, a norma dell'art. 89.

97. - Le opportune commutazioni dell'Ufficio divino con altre azioni liturgiche siano definite nelle nuove rubriche. In casi particolari e per giusta causa, gli Ordinari possono dispensare in tutto o in parte, oppure possono commutare, per i propri sudditi l'obbligo dell'Ufficio.

98. - I membri degli istituti di perfezione, che, in forza delle costituzioni recitano qualche parte dell'Ufficio divino, compiono la preghiera pubblica della Chiesa. Così pure compiono la preghiera pubblica della Chiesa recitando, in forza delle costituzioni, qualche « Piccolo ufficio », purchè composto sullo schema dell'Ufficio divino e regolarmente approvato.

99. - Poichè l'Ufficio divino è la voce della Chiesa ossia di tutto il Corpo mistico che loda pubblicamente Dio, è raccomandabile che i chierici non obbligati al coro e specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano insieme, recitino in comune almeno qualche parte dell'Ufficio divino.

Tutti coloro, poi, che recitano l'Ufficio sia in coro sia in comune, compiano il dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia con la interna devozione dell'animo, sia con il comportamento esteriore. E' bene inoltre che, secondo l'opportunità, l'Ufficio in coro e in comune sia cantato.

100. - Procurimo i pastori d'anime che le Ore principali, specialmente i Vespri, siano celebrate in Chiesa con partecipazione comune, nelle domeniche e feste più solenni. Si raccomanda che anche i laici recitino l'Ufficio divino o con i sacerdoti o riuniti tra loro, o anche da soli.

101. - 1) Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia conservata nell'Ufficio divino la lingua latina. L'Ordinario tuttavia potrà concedere l'uso della versione in lingua volgare, composta a norma dell'art. 36, in casi singoli, a quei chierici per i quali l'uso della lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita dell'Ufficio nel modo dovuto.

2) Alle monache e ai membri degli istituti di perfezione, sia uomini non chierici, che donne, il superiore competente può concedere l'uso della lingua volgare nell'Ufficio divino, anche celebrato in coro, purchè la versione sia approvata.

3) Ogni chierico obbligato all'Ufficio divino, che lo recita in lingua volgare insieme ai fedeli o con quelle persone ricordate al par. 2, soddisfa al suo obbligo, purchè il testo della versione sia approvato.

CAPITOLO V

L'anno liturgico

102. - La Santa Madre Chiesa considera suo dovere celebrare con sacra memoria in giorni determinati nel corso dell'anno l'opera della salvezza del suo Sposo divino.

Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa la memoria della Risurrezione del Signore, e ogni anno, unitamente alla sua beata Passione, celebra la Pasqua, la più

grande delle solennità. Nel corso dell'anno poi distribuisce tutto il mistero di Cristo, dalla Incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore.

Ricordando in tal modo i misteri della Redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, in modo tale da renderli come presenti a tutti i tempi, perchè i fedeli possano venirne a contatto ed essere ripieni della grazia della salvezza.

103. - Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la Santa Chiesa venera con particolare amore Maria SS.ma Madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del Figlio suo; in Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione, ed in Lei contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa, tutta, desidera e spera di essere.

104. - La Chiesa ha inserito nel corso dell'anno anche la memoria dei martiri e degli altri santi che, giunti alla perfezione con l'aiuto della multiforme grazia di Dio, e già in possesso della salvezza eterna, in Cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi.

Nel loro giorno natalizio infatti la Chiesa proclama il mistero pasquale realizzato nei santi che hanno sofferto con Cristo e con Lui glorificati; propone ai fedeli i loro esempi che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo; e implora per i loro meriti i benefici di Dio.

105. - La Chiesa, infine, nei vari tempi dell'anno, secondo una disciplina tradizionale, completa la formazione dei fedeli per mezzo di pie pratiche spirituali e corporali, per mezzo dell'istruzione, della preghiera, delle opere di penitenza e di misericordia. Pertanto al Sacro Concilio è piaciuto stabilire quanto segue.

106. - Secondo la Tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della Risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente « giorno del Signore » o « domenica ». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la Parola di Dio e partecipare all'Eucaristia, e così far memoria della Passione, della Risurrezione e della Gloria del Signore Gesù e rendere grazie a Dio che li « ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della Risurrezione di Gesù Cristo dai morti ». (1 Pietro 1, 3).

Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro. Non le vengano anteposte alcun'altra solennità che non sia di grandissima importanza, perchè la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico.

107. - L'anno liturgico sia riveduto in modo che, conservati e restituiti gli usi e gli ordinamenti tradizionali dei tempi sacri secondo le condizioni di oggi, venga mantenuto il loro carattere originale per alimentare debitamente la pietà dei fedeli nella celebrazione dei misteri della Redenzione cristiana, ma soprattutto nella celebrazione del mistero pasquale. Gli adattamenti poi alle varie condizioni dei luoghi, se saranno necessari, si facciano a norma degli artt. 39 e 40.

108. - L'animo dei fedeli sia indirizzato prima di tutto verso le feste del Signore, nelle quali, durante il corso dell'anno, si celebrano i misteri della salvezza. Perciò il Proprio del Tempo abbia il suo giusto posto sopra le feste dei santi, in modo che sia convenientemente celebrato l'intero ciclo dei misteri della salvezza.

109. - Il duplice carattere della Quaresima che, soprattutto mediante il ricordo o la preparazione al Battesimo e mediante la Penitenza, dispone i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l'ascolto più frequente della Parola di Dio e la preghiera più intensa, sia posto in maggiore evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica.

A) Si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesima-

li propri della Liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne riprendano anche altri dall'antica Tradizione.

B) Lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla catechesi poi, si inculchi nell'animo dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del peccato, quell'aspetto particolare della penitenza che detesta il peccato come offesa di Dio. Nè si dimentichi la parte della Chiesa nell'azione penitenziale, e si solleciti la preghiera per i peccatori.

110. - La penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale. La pratica penitenziale poi, secondo le condizioni dei fedeli, sia incoraggiata, e, dall'autorità di cui all'art. 22, raccomandata.

Sia però religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi ovunque il Venerdì della Passione e Morte del Signore, e da protrarsi, se possibile, anche al Sabato Santo, in modo da giungere con animo sollevato e aperto ai gaudi della Domenica di Risurrezione.

111. - La Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i Santi e tiene in onore le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le feste dei Santi infatti proclamano le meraviglie di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli opportuni esempi da imitare.

Perchè le feste dei Santi non abbiano a prevalere sulle feste che commemorano i misteri della salvezza, molte di esse siano celebrate da ciascuna Chiesa particolare o nazione o famiglia religiosa; siano invece estese a tutta la chiesa soltanto quelle che celebrano santi di importanza veramente universale.

CAPITOLO VI

La musica sacra

112. - La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, costituisce una parte necessaria ed integrante della Liturgia solennè.

Il canto sacro è stato lodato sia dalla Sacra Scrittura (42), sia dai Padri, sia dai Romani Pontefici che recentemente, a cominciare da S. Pio X, hanno sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel servizio divino.

Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggiore solennità i riti sacri. La Chiesa poi approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, purchè dotata delle qualità necessarie.

Perciò il Sacro Concilio, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina e della tradizione ecclesiastica e mirando al fine della musica sacra, che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue.

113. - L'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini Uffici sono celebrati solennemente in canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo. Quanto all'uso della lingua, si osservi l'art. 36; per la Messa l'art. 54; per i Sacramenti l'art. 63; per l'Ufficio divino l'art. 101.

114. - Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra. Si promuovano con impegno le «scholae cantorum» specialmente presso le chiese cattedrali. I Vescovi e gli altri pastori d'anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata in canto tutta l'assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva, a norma degli artt. 28 e 30.

115. - Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi dei due sessi e negli studenti, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche; per raggiungere questa formazione si abbia cura di preparare i ma-

stri destinati all'insegnamento della musica sacra. Si raccomanda, inoltre, dove è possibile, l'erezione di Istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia anche una vera formazione liturgica.

116. - La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della Liturgia romana: perciò, nelle azioni liturgiche a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini Uffici, purchè rispondano allo spirito dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30.

117. - Si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano; anzi, si prepari una edizione più critica dei libri già editi dopo la riforma di San Pio X.

Convieni inoltre che si prepari una edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese minori.

118. - Si promuova con impegno il canto popolare religioso, in modo che nei pii e sacri esercizi come pure nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli.

119. - In alcune regioni, specialmente nelle missioni, si trovano popoli con una propria tradizione musicale la quale ha grande importanza nella loro vita religiosa e sociale. A questa musica si dia il dovuto riconoscimento e il posto conveniente tanto nell'educazione del senso religioso di quei popoli, quanto nell'adattare il culto alla loro indole, a norma degli artt. 39 e 40. Perciò, nella istruzione musicale dei missionari, si procuri diligentemente che, per quanto è possibile, essi siano in grado di promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.

120. - Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli artt. 22 par. 2, 37 e 40, purchè siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente la edificazione dei fedeli.

121. - I musicisti, animati di spirito cristiano, comprendano di essere chiamati a coltivare la musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio. Compongano melodie che abbiano le caratteristiche della vera musica sacra; che possano essere cantate non solo dalle maggiori «Scholae cantorum», ma che convengano anche alle «Scholae» minori, e che favoriscano la partecipazione attiva di tutta l'assemblea dei fedeli. I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla Sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche.

CAPITOLO VII

Arte sacra e sacra suppellettile

122. - Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono, con pieno diritto, annoverate le arti liberali, soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l'infinita bellezza divina, che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all'incremento della sua lode e della sua gioia, in quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non quello di contribuire il più efficacemente possibile con le loro opere, a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio.

Per tali motivi la Santa Madre Chiesa ha sempre favorito le arti liberali, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente per far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità, decoro e bellezza, segni e

simboli delle realtà soprannaturali, ed ella stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi, di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate, e risultavano adatte all'uso sacro.

Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli. E' piaciuto perciò ai Padri stabilire su questo argomento quanto segue.

123. - La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando così, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte del nostro tempo di tutti i popoli e Paesi abbia nella Chiesa libertà di espressione, purchè serva con la dovuta reverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo, essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.

124. - Nel promuovere e favorire una autentica arte sacra, gli Ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri.

Abbiano ogni cura i Vescovi di allontanare dalla Casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d'arte che sono contrarie alla Fede e ai costumi, e alla pietà cristiana; che offendono il genuino senso religioso, o perchè depravate nelle forme, o perchè mancanti, mediocri o false nell'espressione artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.

125. - Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli le sacre immagini. Tuttavia si espongano in numero moderato e nell'ordine dovuto, per non destare ammirazione nei fedeli e per non indulgere ad una devozione non del tutto retta.

126. - Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli Ordinari del luogo sentano il parere della commissione d'arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come pure delle commissioni di cui agli artt. 44, 45, 61. Una vigilanza speciale abbiano gli Ordinari nell'evitare che la sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamenti della Casa di Dio, vengano alienate o disperse.

127. - I Vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, che conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra Liturgia. Si raccomanda inoltre di istituire scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti, dove ciò sembrerà opportuno. Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro ingegno intendono glorificare Dio nella Santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una sacra imitazione di Dio Creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico, all'edificazione, alla pietà e all'istruzione religiosa dei fedeli.

128. - Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna ed appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e dell'ornamento. Quelle norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della Liturgia siano mantenute o abolite; quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte. A tale ri-

guardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà alle Assemblee episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della presente Costituzione.

129. - I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e lo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere dell'arte sacra, in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire opportuni consigli agli artisti nella realizzazione delle loro opere.

130. - E' conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione.

APPENDICE

Il Sacro Concilio Ecumenico Vaticano II, tenendo nel debito conto il desiderio di molti di veder assegnata la festa di Pasqua ad una determinata domenica e di adottare un Calendario fisso, dopo aver preso accuratamente in esame le conseguenze che possono derivare dalla introduzione di un nuovo Calendario, dichiara quanto segue:

1) Il Sacro Concilio non ha nulla in contrario a che la festa di Pasqua venga assegnata ad una determinata domenica nel Calendario Gregoriano, purchè vi sia l'assenso di coloro che ne sono interessati, soprattutto i fratelli separati dalla comunione con la Sede Apostolica.

2) Parimenti il Sacro Concilio dichiara di non opporsi alle iniziative che tendono ad introdurre nella società civile un Calendario perpetuo.

Però, tra i vari sistemi allo studio per fissare un Calendario perpetuo e introdurlo nella società civile, la Chiesa non si oppone a quelli soltanto che conservano e tutelano la settimana di sette giorni con la domenica, senza aggiunta di giorni fuori della settimana, in modo che la successione delle settimane resti intatta, se non interverranno gravissime ragioni sulle quali dovrà pronunciarsi la Sede Apostolica.

5 - Intervento di Mons. De Smedt

Il diritto alla libertà di coscienza

Ci sembra che l'intervento di mons. De Smedt, pronunciato in aula conciliare il 19 novembre 1963 (70^a Congregazione generale) durante il dibattito sull'ecumenismo, sia uno tra i più significativi della seconda sessione. Il tema meritava forse uno schema a parte. Lo riportiamo integralmente data l'importanza dell'argomento. La titolazione è sempre della nostra redazione.

Numerosi Padri hanno chiesto con insistenza che questo Concilio esponga e proclami chiaramente il diritto dell'uomo alla libertà religiosa. Le quattro principali ragioni addotte sono:

1) *Ragione di verità*: la Chiesa deve insegnare e difendere il diritto alla libertà religiosa perché si tratta della verità la cui custodia le è stata affidata da Cristo;

2) *Ragione di difesa*: la Chiesa non può restar muta oggi che quasi metà del genere umano è privato della libertà religiosa da un materialismo ateo d'ordine diverso;

3) *Ragione di coabitazione pacifica*: oggi, in tutte le nazioni del mondo, uomini che professano religioni diverse o che non